



**SARDEGNA
RICERCHE**

**Cod. 66_12
Creazione dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche**

FAQ 3 del 9 gennaio 2013

Domanda n. 1

È possibile costituire un'Associazione Temporanea d'Impresa con università e/o politecnici?

Risposta alla domanda n. 1

La partecipazione delle Università e dei Politecnici, sia che concorrano singolarmente sia che partecipino in Associazione Temporanea d'Impresa, è subordinata al rispetto di alcuni requisiti. Al fine di fornire una risposta esaustiva si richiama la determinazione n. 7 del 21.10.2010, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), in cui si sviluppa un percorso logico assai articolato che costituisce il risultato di una serie di pronunce della giurisprudenza comunitaria (da ultimo si veda Corte Giust. UE – sentenza 19.12.2012 – causa n. C-159/11) e nazionale nonché di precedenti pareri (parere di precontenzioso n.127 del 23.04.2008) e deliberazioni (deliberazione n. 119 del 18.4.2007) dell'AVCP medesima.

Nella determinazione in parola l'AVCP conclude che *"l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici"*, potendosi includere pertanto altri soggetti quali le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università.

Peraltro, come chiaramente tratteggiato dall'Autorità medesima, in quest'ultimo caso la stazione appaltante è chiamata a verificare in concreto lo statuto o atto costitutivo al fine di valutare la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali dell'ente, sulla scorta del precedente parere dell'AVCP.

Nello specifico la commissione di valutazione, in sede di verifica della documentazione amministrativa, valuterà e verificherà in concreto la rispondenza delle prestazioni oggetto dell'appalto con le clausole statutarie e le relative finalità istituzionali ivi previste.

Ovviamente, nel caso in cui tali enti partecipino in ATI, dovranno rispettare quanto previsto dai documenti di gara in ordine ai requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

Domanda n. 2

A pagina 16 del capitolato (art. 8.1.3.) è stabilito che il soggetto partecipante alla procedura di gara deve avere *"eseguito almeno tre incarichi per l'espletamento di servizi corrispondenti o analoghi a quelli oggetto del presente capitolato"*. Gli incarichi, come previsto all'art. 42 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., devono essere prestati negli ultimi tre anni?

Risposta alla domanda n. 2

Gli incarichi devono essere prestati e regolarmente eseguiti negli ultimi tre anni, più precisamente nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (dal 3 dicembre 2009 al 3 dicembre 2012).

Domanda n. 3

A pagina 16 del capitolato (art. 8.1.3.) è stabilito che il soggetto partecipante alla procedura di gara deve avere *"eseguito almeno tre incarichi per l'espletamento di servizi corrispondenti o analoghi a quelli oggetto del presente capitolato"*. Si chiede se i tre servizi eseguiti devono corrispondere alle tre categorie esplicitate dal capitolato speciale d'appalto:

- 1) assistenza e informazione;
- 2) animazione;
- 3) formazione.

Risposta alla domanda n. 3

Sì, il soggetto partecipante alla procedura di gara deve avere *"eseguito almeno tre incarichi"*. Nei tre incarichi, considerati globalmente, devono essere rappresentate le tre categorie. Ad esempio, un operatore potrà comprovare il possesso dei requisiti con un contratto avente ad oggetto le categorie "assistenza e informazione" e "animazione"; e due aventi ad oggetto la categoria "formazione". Oppure un operatore potrà comprovare il possesso dei requisiti con un contratto avente ad oggetto la categoria "assistenza e informazione"; un contratto avente ad oggetto la categoria "animazione" e un contratto avente ad oggetto la categoria "formazione". Sono cioè necessari complessivamente almeno tre contratti e nei tre contratti complessivamente considerati devono figurare almeno una volta le tre categorie previste dal capitolato.

Rimangono peraltro ferme le prescrizioni sul possesso dei requisiti di qualificazione tecnico organizzativi nel caso di RTI verticali (art. 8.2.2 del capitolato), i quali devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente. Nelle rimanenti categorie ciascuna mandante possiede i requisiti nelle categorie scorporabili che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Domanda n. 4

La cauzione provvisoria può essere prestata anche con assegno circolare?

Risposta alla domanda n. 4

Le modalità per presentare la cauzione provvisoria sono contemplate dall'art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta), in particolare al comma 2, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

La cauzione provvisoria può essere prestata anche con assegno circolare.

Resta comunque inteso, secondo quanto previsto dall'art. 75 comma 8 e dallo stesso capitolato speciale d'appalto (art. 10 punto 5) che l'offerta deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le modalità di presentazione della cauzione definitiva sono contemplati all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.

Domanda n. 5

È possibile partecipare alla gara come studio di ingegneria?

Risposta alla domanda n. 5

Sì, è possibile partecipare alla gara come studio di ingegneria. Sul punto si veda in particolare il Parere n. 37 del 11/03/2009 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

La questione è stata esaminata dall'Autorità in varie occasioni (si vedano altresì la deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007 e il parere n. 127 del 23 aprile 2008), nelle quali è stato posto in evidenza qual è l'ambito applicativo dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di "operatore economico", termine con il quale si intende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono da ricomprendersi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l'esercizio professionale di una attività economica.